

Adottata dal Commissario in data: 24 FEB. 2011 Deliberazione n. 289

Oggetto: Avvio procedimento annullamento deliberazioni 1168/2010, 1418/2010, 992/2010, 1414/2010, 70/2011

Publicata all'albo pretorio dell'Azienda a partire da 24 FEB. 2011 per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL COMMISSARIO	Dott. Antonio Garau
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott. Bruno Simola
Direttore Sanitario	Dott. Roberto Sequi

Premesso

- che con deliberazione n°1168 del 6 agosto 2010, rettificata ed integrata con la deliberazione n°1418 del 6 ottobre 2010 è stata indetta una procedura di gara per l'affidamento dell'incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva relativa a lavori di realizzazione di impianti solari integrati nelle strutture e nelle componenti edilizie ospedali sostenibili - pensiline fotovoltaiche vani tecnici;

- che con deliberazione n°992 dell'8 luglio 2010, rettificata ed integrata con deliberazione n°1414 del 5 ottobre 2010, è stata indetta una procedura di gara per l'affidamento dell'incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva relativa a lavori di realizzazione di impianti solari integrati nelle strutture e nelle componenti edilizie ospedali sostenibili - pensiline fotovoltaiche parcheggi;

- che nei termini sono pervenute n°6 offerte per entrambe le succitate procedure tutti i verbali di gara e le determinazioni della commissione giudicatrice;

Visti


Rilevato che, con la deliberazione n°70 del 28 gennaio 2011, è stato aggiudicato definitivamente l'incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva relativa a lavori di realizzazione di impianti solari integrati nelle strutture e nelle componenti edilizie ospedali sostenibili - pensiline fotovoltaiche vani tecnici e pensiline fotovoltaiche parcheggi Operatori Economici Sagea S.r.l. (Vani Tecnici) e RTP Artech Studio (Parcheggi). Importo vani tecnici € 75.000,00= Iva inclusa e importo parcheggi € 53.940,00= Iva inclusa;

Esaminato il contenuto della nota in data 9 febbraio 2011, inviata dall'RTP Artech studio con riferimento alla procedura di gara affidata agli Operatori Economici Sagea s.r.l., nella quale è stata contestata la legittimità dell'operato della Commissione in ordine all'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica dei partecipanti, con particolare riferimento alla problematica se il prezzo offerto fosse, o meno, comprensivo di IVA;

Esaminata altresì la nota in data 04 febbraio 2011 della SA.GEA S.r.l.

Rilevata sul punto, l'ambiguità della clausola riportata alla pag. 3 del bando relativa alla presentazione dell'offerta economica nella parte in cui prevede che tale offerta avrebbe dovuto *"essere comprensiva delle spese e di qualsiasi onere accessori nonchè di tutte le spese ed oneri riflessi....."*;

Considerato che da tale clausola, non si ricava con chiarezza se l'importo che le partecipanti avrebbero dovuto indicare fosse, o meno, comprensivo di IVA e ciò anche alla luce della giurisprudenza amministrativa che, in materia, stabilisce che, salvo sia stabilito diversamente, il prezzo offerto in sede di gara deve essere valutato al netto dell'IVA;



Rilevato che, nella specie, la equivocità della clausola circa la necessità di ricomprendente nel prezzo offerto la somma corrispondente all'IVA può avere indotto in errore le concorrenti circa la formulazione dell'offerta economica in ordine alla comprensività, o meno, dell'IVA, come peraltro confermato dal contenuto delle offerte economiche presentate e dalla stessa nota del RTP Artech del 9 febbraio 2011 e Nota della SA.GEa Srl del 4 febbraio 2011;

Considerato che trattasi di un aspetto essenziale della procedura selettiva, in quanto connessa all'interesse pubblico all'individuazione del migliore contraente anche sotto il profilo del prezzo, nonché all'imparzialità ed alla trasparenza dell'attività amministrativa, oltre che al principio di tutela della buona fede e dell'affidamento, il cui rispetto compete parimenti al soggetto pubblico;

Rilevato, altresì, sotto altro diverso profilo, che il medesimo bando di gara prevedeva l'assegnazione di 40 punti per la valutazione delle offerte tecniche, senza prevederne, però, la distribuzione tra i vari aspetti della medesima offerta indicati alla pag. 4 del bando stesso;

Ritenuto che anche tale clausola presenta profili di illegittimità, in quanto assegna alla Commissione il potere di distribuire essa stessa il punteggio tra le varie componenti dell'offerta, ciò che avrebbe dovuto essere stabilito dalla Stazione appaltante nel bando, con conseguente violazione dei principi di trasparenza e dell'art. 83 del d.lgs n°163/2006;

Ritenuto quindi, necessario fugare ogni perplessità sulla chiarezza e trasparenza dell'azione amministrativa e modificare il bando nei predetti rilevati aspetti di illegittimità

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

- 1) Di avviare il procedimento per l'annullamento del bando della selezione di cui sopra e di conseguenza delle relative aggiudicazioni;
- 2) Di disporre che la presente deliberazione venga inviata a tutti i partecipanti alla selezione, per consentire loro di presentare, entro un congruo termine, le relative controdeduzioni;
- 3) Al termine del procedimento, qualora dovesse essere adottata la deliberazione finale di annullamento, di indire eventualmente una nuova procedura, opportunamente integrando e modificando il relativo nuovo bando.

IL COMMISSARIO
Dott. Antonio Garau

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Bruno Simola

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Roberto Sequi